COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

53.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'ambiente *(Approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato)* (3823) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 5, 6, 8

Biondi Alfredo 7

Borruso Andrea 7

Lucenti Giuseppe 4

Ruffolo Giorgio, *Ministro dell'ambiente* 5

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 8

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Pizzol ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3838);

Piro ed altri: Estensione ai dipendenti dell'*ex* carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro dei benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (188);

PAG.

Ferrari Marte e Fiandrotti: Estensione dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, a talune categorie del personale di concetto delle amministrazioni dello Stato (957);

Armellin: Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, concernente integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (3154);

Piermartini: Estensione al personale di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, recante riordinamento delle *ex* carriere speciali (3754) 9

Mancini Vincenzo, *Presidente* 9, 11, 12, 13

Borruso Andrea 12

Pavan Angelo, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 13

PAG.

Nucci Mauro Anna Maria, *Relatore* 9, 12

Rotiroti Raffaele 12

Samà Francesco 11, 13

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle Amministrazioni autonome (3607) 13

Mancini Vincenzo, *Presidente* 13, 14

Bianchi Fortunato, *Relatore* 13

Lucenti Giuseppe 14

Pavan Angelo, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 14

Rotiroti Raffaele 14

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 18

La seduta comincia alle 9,30.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Loiero, Cavigliasso, Ferrari Bruno, Malvestio, Cimmino e Tealdi sono sostituiti, per la discussione del disegno di legge n. 3823, rispettivamente, dai deputati Galli, Brunetto, Coloni, Aiardi, Angelini Piero Mario e Rabino.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'ambiente (Approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato) (3823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'ambiente », già approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 6 aprile 1989.

Ricordo che, in una prima fase, la Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole a condizione che fosse soppresso l'articolo 2. A seguito della richiesta di riesame di tale parere, la stessa Commissione, in data 26 ottobre 1989, ha espresso parere favorevole, a condizione che le disposizioni dell'articolo 2 fossero interpretate « come norme esclusivamente dichiarative degli effetti sul bilancio dell'assunzione in ruolo del personale assunto a contratto, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge n. 349 del 1975, con conseguente esaurimento della norma sostanziale alla base del capitolo n. 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ».

Comunico, inoltre, che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 12 ottobre 1989, parere favorevole.

Nel comunicare, infine, che sostituirò il relatore, onorevole Santoro, oggi assente, vorrei far notare che siamo alla vigilia della sessione di bilancio, nel corso della quale, com'è noto, non è consentito l'esame in sede legislativa di provvedimenti che comportano impegni di spesa (così come è quello al nostro esame). Pertanto, qualora non pervenissimo all'approvazione del disegno di legge (che, tra l'altro, è già stato approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato) nella giornata odierna, risulterebbe estremamente difficoltoso procedervi nel corso della prossima settimana.

La legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (accanto alla previsione concernente il personale comandato, cioè distaccato da altre amministrazioni dello Stato) aveva riconosciuto al ministro la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato. Il disegno di legge in esame riguarda proprio il personale assunto in base a tale criterio, dal momento che i relativi contratti di diritto privato giungeranno a scadenza molto presto per cui, se non si garantisse la continuità del servizio e delle strutture operative, il dicastero si troverebbe ad affrontare notevoli difficoltà.

Si tratta, in particolare, di 35 unità di personale, di cui 9 inserite al VII livello

(carriera direttiva), 16 al VI (carriera di concetto), 9 al IV (carriera esecutiva) e 1 al III (carriera ausiliaria). Il disegno di legge prevede la possibilità che detto personale venga inquadrato, a domanda, nei ruoli del ministero, previo superamento di una prova di idoneità, conservando la qualifica, i livelli di godimento e l'anzianità maturati.

Sul provvedimento in esame sono state espresse osservazioni e preoccupazioni da parte dei colleghi che a mio avviso (senza che ciò implichi una pronuncia negativa) andrebbero valutate opportunamente. Tuttavia, ove si considerino le esigenze di funzionalità del dicastero dell'ambiente, ritengo che il senso di responsabilità dovrebbe indurci a concludere l'esame oggi stesso.

Certo, se si valutassero i criteri generali che presiedono all'attività di reclutamento per l'accesso alla pubblica amministrazione, si potrebbe essere indotti a ritenere che le prove di idoneità rappresentino cosa ben diversa dal concorso per esami (scritti ed orali), anche alla luce del fatto che il personale assunto con procedure speciali conserva il livello, la qualifica e la professionalità conseguiti, oltre a vedersi confermato il trattamento retributivo.

Occorre considerare, tuttavia, che per avviare l'attività del nuovo ministero si è reso necessario procedere con criteri non del tutto regolari, al fine di assicurarne il concreto funzionamento.

Ci potremmo trovare di fronte ad un provvedimento di proroga di questi contratti, in attesa dell'approvazione di una disciplina più organica; ciò provocherebbe ritardi e costringerebbe ad una battuta d'arresto il dicastero, che pur svolge (e deve continuare a svolgere) l'apprezzabile compito che ha finora assolto in un settore verso il quale è molto vivo l'interesse della comunità e dei vari gruppi, che sollecitano una presenza sempre più attenta, responsabile ed accurata.

Si pone, quindi, l'esigenza di non compromettere la funzionalità del dicastero dell'ambiente, anche se sarebbe opportuno che il ministro per la funzione pubblica assumesse un impegno volto a garantire una omogenea disciplina delle diverse iniziative, che talvolta intervengono « a singhiozzo », in maniera quasi schizofrenica. Infatti, non possiamo continuare ad introdurre deroghe ed eccezioni in una materia che dovrebbe essere disciplinata da norme di carattere generale.

Mi sono forse dilungato un po' troppo nella mia esposizione, ma l'ho fatto anche per permettere a tutti i colleghi di essere presenti al dibattito ed avanzare rilievi ed osservazioni. Osservo che se ci si fosse orientati a valutare negativamente il disegno di legge, non ci si sarebbe neppure posti il problema di chiedere alla V Commissione bilancio il riesame del parere. Questo invece è stato chiesto proprio perché la nostra Commissione voleva dare una risposta alle esigenze rappresentate dal ministro Ruffolo e dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Per queste considerazioni, raccomando l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE LUCENTI. Condivido le considerazioni del presidente, ma non posso accettare le sue conclusioni. Se non conoscessi l'equilibrio dell'onorevole Mancini, direi che ci troviamo davanti ad un classico esempio di scissione fra le argomentazioni espresse e le conclusioni. Logica conseguenza invece del ragionamento del presidente sarebbe stata una dichiarazione di contrarietà all'approvazione del provvedimento, mentre la conclusione, anche se sofferta, è stata una adesione allo stesso.

Di queste sofferenze negli ultimi anni ne abbiamo avute fin troppe; desidereremmo invece una maggiore coerenza e conseguenzialità tra le argomentazioni e le conclusioni.

Le nostre conclusioni, aderendo peraltro al ragionamento del presidente, non possono che essere negative. Il fatto che ci troviamo di fronte ad un ministero che si è strutturato dal nulla e che ha bisogno di ricorrere a forme atipiche di costruzione del suo apparato non può giu-

stificare stravolgimenti e deviazioni rispetto alla normativa del pubblico impiego.

Si tratta di una situazione pericolosa in quanto si rischia di creare un precedente relativamente all'utilizzo dello strumento del contratto che è connotato da un carattere di flessibilità, di governo razionale del settore della pubblica amministrazione. Lo strumento del contratto non può diventare una nuova via, un terzo canale di ingresso nella pubblica amministrazione, non solo dal punto di vista delle procedure, ma per quanto riguarda anche il trattamento economico. Accettare una simile impostazione costituisce un precedente pericoloso che non possiamo assolutamente condividere.

In ultimo chiedo cosa abbia a che fare il titolo del provvedimento « Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'ambiente » con i suoi contenuti.

Capisco che siamo davanti ad un caso di falsa coscienza, ma mi pare di individuare, comunque, una scissione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Le dichiarazioni rese dall'onorevole Lucenti hanno trovato una certa considerazione nella mia relazione introduttiva, nonostante sia giunto a conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate dal collega. Ritengo di aver già fornito ampie motivazioni, che non intendo ribadire. Concludo, pertanto, invitando la Commissione ad approvare sollecitamente il provvedimento per le motivazioni che mi sono permesso di indicare nella relazione.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente.* Desidero ringraziare il presidente (in modo non formale e protocollare, ma convinto) per le considerazioni formulate e per la disponibilità a sostituire il relatore nell'ambito di una discussione che (ne sono perfettamente consapevole) è sofferta e difficile.

Non è mia intenzione eludere le questioni sollevate dal presidente e riprese, successivamente, dall'onorevole Lucenti. Mi rendo conto, infatti, delle difficoltà che sorgono nell'affrontare l'esame di un provvedimento tanto delicato come quello in oggetto. Ripeto: non eluderò questo tema così delicato e difficile ed esprimo fin d'ora, se lei me lo consente, signor presidente, il mio imbarazzo nel sollecitare l'approvazione di un disegno di legge che, me ne rendo conto, può essere criticato in nome di un ordinamento giuridico e, più in generale, di un « ordine », che tutti siamo tenuti a rispettare. Non intendo rievocare la storia del dicastero, se non per richiamare il fatto che (come lo stesso onorevole Lucenti ha riconosciuto) il Ministero dell'ambiente è molto giovane e nello svolgimento della sua attività ha dovuto fronteggiare fin dall'inizio compiti che gli sono stati affidati nonostante l'assenza di una struttura che consentisse di poterli assolvere in modo adeguato.

Ci troviamo di fronte ad una situazione caratterizzata dal divario tra i compiti smisuratamente dilatati e la consistenza della struttura operativa. La legge istitutiva prevedeva una procedura di inquadramento organico che tuttavia (non ho bisogno di insistere su questo punto) si inserisce in una struttura ancora non adeguata ai compiti ed agli obiettivi del Ministero. L'organico, infatti, è ancora costituito da un numero di circa 200 unità, di cui la massima parte svolge mansioni d'ordine, nonostante si ponga la necessità di fronteggiare una situazione che esige una notevole competenza tecnica, organizzativa, scientifica ed economica. Non ho bisogno di ricordare che l'Autorità per il disinquinamento del fiume Tamigi, a Londra, dispone di 700 unità tra ingegneri e scienziati (non, quindi, personale d'ordine). Come Ministero dell'ambiente, invece, disponiamo (non per risanare il Tamigi, ma per risolvere la « settima piaga » del disinquinamento ambientale) di sole 200 persone. Di qui la constatazione sulla quale mi permetto di insistere: le 35 persone che la legge n. 349,

nell'attesa di un organico inquadramento del personale, ha consentito di assumere con una particolare formula contrattuale (anche se, comunque, certamente non ignota alle procedure amministrative), hanno costituito in questi due anni la forza trainante del Ministero, creando un nucleo tecnico solido ed efficiente.

Perché ho parlato di decisione sofferta ? Perché da una parte noi sappiamo che le procedure proposte sono anomale: non vogliamo certo nasconderci dietro un dito ! Tuttavia, siamo anche consapevoli del fatto che il procedimento di « costruzione » del Ministero è molto più lento di quanto la legge n. 349 prevedesse e che l'impossibilità di disporre del personale interessato, a partire dal 31 dicembre prossimo, significherebbe interrompere l'attività in un momento in cui questa è particolarmente intensa. Si tratta di una responsabilità sostanziale che il Ministero deve assumersi e, proprio alla luce di tale responsabilità, non esito a chiedere alla Commissione di approvare tempestivamente il provvedimento in esame.

Mi rendo conto che esistono questioni molto gravi ed apprezzo, in tutta la loro portata, le osservazioni formulate dal presidente e dall'onorevole Lucenti. Tuttavia debbo rilevare che la prova di idoneità prevista dal provvedimento non sostituisce il concorso, dal momento che essa non interviene all'inizio cioè prima che il rapporto di lavoro venga instaurato, ma interviene successivamente ad una fase in cui il personale ha profuso una solerzia ed un impegno certamente superiori a quelli che sarebbero derivati dall'immissione di personale previo superamento di un concorso pubblico. Pertanto, in questo caso, la « prova » è fornita proprio dall'attività che il personale ha svolto dal punto di vista tecnico e amministrativo.

Un'ulteriore considerazione (che, signor presidente, ritengo possa attutire i toni della discussione) consiste nel fatto che il Governo si appresta in questi giorni ad integrare un provvedimento di riforma globale del Ministero dell'ambiente, predisposto fin dalla scorsa estate. In realtà, l'inquadramento previsto dalla legge n. 349 (alla luce dell'esperienza dei primi anni di attività del dicastero) ha manifestato l'inadeguatezza della struttura rispetto a compiti che sono andati ben oltre le previsioni contenute nella legge istitutiva. Di qui la nostra decisione di presentare un provvedimento di riforma organica del Ministero dell'ambiente, chiedendo alla Commissione di esaminarlo in sede legislativa. Se l'*iter* potesse procedere con la dovuta rapidità, sarebbe possibile pervenire alla riorganizzazione del Ministero sulla base di strutture che sarebbero assolutamente ineccepibili dal punto di vista delle regole formali e sotto il profilo della legislazione vigente. Ribadisco un aspetto fondamentale: l'eventuale rinvio dell'esame del provvedimento o, comunque, una fase di arresto comporterebbero l'impossibilità di procedere all'esame entro la fine dell'anno di provvedimenti che possano assicurare al Ministero dell'ambiente il mantenimento di questa forza-lavoro che rappresenta la sua ossatura sostanziale in questo momento, obbligandolo ad interrompere le sue molteplici attività.

Questo è ciò che ho ritenuto mio dovere rappresentarvi, onorevoli colleghi, consapevole della spinosità e delicatezza del problema, ma anche essendo responsabile di un dicastero che non può svolgere in pieno la sua attività – procede a fatica nelle attuali condizioni – se non dispone di un minimo di forza-lavoro.

La ringrazio ancora, signor presidente, della sua comprensione e mi affido alla benevolenza e alla saggezza della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 15 comma 8 della legge 8 luglio 1986 n 349 è inquadrato, a domanda e previo superamento di una prova di idoneità, nei ruoli del Ministero dell'ambiente, conservando la qualifica, i livelli in godimento e l'anzianità maturata.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il termine di presentazione delle domande di inquadramento, nonché le modalità ed i contenuti della prova di idoneità di cui al comma 1 che dovranno corrispondere a quelli previsti per l'accesso in via ordinaria ai rispettivi profili professionali.

ALFREDO BIONDI. Il mio non sarà un intervento, ma una testimonianza a favore delle argomentazioni del ministro Ruffolo in riferimento ad un nucleo di personale che ha rappresentato una specie di *task force* nel momento in cui non c'era assolutamente nulla. Posso dire, per aver sperimentato la difficile gestione del dicastero, che una certa continuità è necessaria. Esiste una differenza – come ha sottolineato il ministro Ruffolo – tra ciò che sarebbe meglio realizzare, ossia un inquadramento del personale volto a corrispondere ad esigenze strutturali e la possibilità di stabilire una continuità, anche attraverso la deroga ad alcuni princìpi di carattere generale.

Credo che, come avviene in campo penale, sia necessario valutare la prevalenza tra due beni in contrasto. In questo caso la prevalenza è quella di assicurare una continuità attiva al Ministero, che diversamente diventerebbe una passività. Sottolineo ciò, proprio rifacendomi all'esperienza che ho avuto di primo ministro dell'ambiente e fondatore di una realtà istituzionale che è *in itinere* e che bisogna rafforzare piuttosto che indebolire.

I colleghi devono rendersi conto che quanto ha sottolineato il ministro Ruffolo corrisponde ad una realtà che deve essere rafforzata e non resa più difficile.

ANDREA BORRUSO. Ho ascoltato attentamente le motivazioni addotte dal ministro per sollecitare l'approvazione del provvedimento in esame che appare avere, secondo le dichiarazioni del ministro stesso, un carattere eccezionale.

In questo mio breve intervento desidero svolgere due riflessioni di carattere generale. In primo luogo, questa Commissione dovrebbe costituire un punto di coordinamento delle politiche del personale appartenente al pubblico impiego, sia dell'amministrazione centrale sia di quella periferica. Dopo due anni di esperienza della Commissione devo concludere che essa anziché essere tale punto di coordinamento, è diventata una cassa di risonanza di centinaia di richieste settoriali e parcellizzate; anziché essere il luogo della formazione di una politica unitaria del personale della pubblica amministrazione, è diventata il luogo della ricezione delle spinte, tutte motivate, di carattere particolare. Occorre pertanto rivedere il compito di questa Commissione, per non assumere ulteriori responsabilità rispetto alle decisioni già prese in passato.

La seconda considerazione è che in questi due anni abbiamo seguito un itinerario del tutto particolare, ossia abbiamo approvato provvedimenti che introducevano nell'ordinamento della pubblica amministrazione il contratto di lavoro a tempo determinato, con carattere eccezionale. Nel momento dell'approvazione di quei disegni di legge, come quello cui si richiama espressamente il provvedimento in esame (la legge n. 349 del 1986) era sorta la preoccupazione di evitare un meccanismo in base al quale si eliminassero le normali procedure di assunzione nella pubblica amministrazione, codificate da norme e regolamenti, attraverso lo strumento del contratto a tempo determinato. In altri termini vi era la preoccupazione che non si trasformasse alla scadenza il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Tale preoccupazione si riferisce ai contratti a tempo determinato e a quello a tempo parziale, che è un'altra strada attraverso la quale si evita il ricorso al concorso.

Mi chiedo allora, signor presidente, considerato che con le norme in esame si assiste proprio ad una trasformazione del contratto a tempo determinato in con-

tratto a tempo indeterminato, se non sia il caso di ipotizzare un'audizione del ministro per la funzione pubblica per capire quali sono le regole cui deve sottostare la nostra Commissione e quali quelle relative alla politica unitaria del personale della pubblica amministrazione.

Se non si stabiliscono tali norme di condotta, avverrà da qui a qualche mese che richieste altrettanto valide saranno avanzate dall'INPS e da altri enti statali per una trasformazione del contratto a tempo determinato.

Prendo atto delle dichiarazioni del ministro Ruffolo circa l'eccezionalità del caso, ma sono dell'avviso che prima di assumere qualunque decisione debba essere ascoltato il ministro per la funzione pubblica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 870 milioni in ragione d'anno, si provvede per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, quanto a lire 800 milioni, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1024 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 70 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1017 del predetto stato di previsione per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme concernenti il funzionamento del Ministero dell'ambiente » *(Approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato)* (3823):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16

Hanno votato *sì* 20
Hanno votato *no* 11

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Aiardi, Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Biondi, Borruso, Brunetto, Cavicchioli, Coloni, Galli, Gelpi, Mancini Vincenzo, Mazza, Nucci Mauro, Rabino, Rais, Rotiroti e Sapienza.

Hanno votato no:

Cima, Ghezzi, Lodi Faustini, Lucenti, Migliasso, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Samà, Sanfilippo.

Discussione delle proposte di legge senatori Pizzol ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3838); Piro ed altri: Estensione ai dipendenti dell'ex carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro dei benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (188); Ferrari Marte e Fiandrotti: Estensione dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, a talune categorie del personale di concetto delle amministrazioni dello Stato (957); Armellin: Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, concernente integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (3154); Piermartini: Estensione al personale di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, recante riordinamento delle ex carriere speciali (3754).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Pizzol, Cannata, Marniga, Favilla, Leonardi, Garofalo, Santalco e Dell'Osso: « Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 5 aprile 1989; Piro, Colucci, Piermartini, Borgoglio, Principe e Salerno: « Estensione ai dipendenti dell'*ex* carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro dei benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 »; Ferrari Marte e Fiandrotti: « Estensione dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, a talune categorie del personale di concetto delle amministrazioni dello Stato »; Armellin: « Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, concernente integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro »; Piermartini: « Estensione al personale di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, recante riordinamento delle *ex* carriere speciali ».

Comunico che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere ed è in attesa di ricevere dal Governo la relazione tecnica a suo tempo richiesta.

L'onorevole Nucci Mauro ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, con le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e nell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 – cui si riferisce la proposta di legge in esame – i benifici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono stati estesi, rispettivamente, al personale della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato e delle direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione alla carriera stessa articolati su tre prove scritte ed un colloquio ed abbia svolto mansioni uguali a quelle degli impiegati della *ex* carriera speciale

(transitati, questi ultimi, per effetto del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, nella carriera direttiva dal 1° luglio 1978 in poi). La Ragioneria generale dello Stato e la direzione generale dei servizi periferici del tesoro con provvedimenti amministrativi già adottati, hanno inquadrato i destinatari delle predette norme nella qualifica iniziale (vicedirettore) del ruolo della ex carriera direttiva (VII qualifica funzionale), rispettivamente delle ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali del tesoro, a far tempo dalla data di entrata in vigore delle stesse (5 settembre 1985, per il personale delle ragionerie provinciali dello Stato; 8 gennaio 1987, per il personale delle direzioni provinciali del tesoro), senza far luogo ad alcuna ricostruzione, né giuridica, né economica, della loro posizione di impiego, svuotando così di ogni contenuto le norme stesse e vanificando perciò la *ratio* che le ha ispirate: estendere, per ragioni equitative, i benefici fruiti dal personale delle *ex* carriere speciali ai dipendenti delle carriere ordinarie di concetto operanti nell'ambito della Ragioneria generale e delle direzioni provinciali del tesoro, il cui rapporto di impiego abbia caratteristiche uguali non solo per quanto riguarda le modalità di accesso alla carriera (superamento di concorso articolato su tre prove scritte ed un colloquio), ma anche per quanto attiene alle mansioni svolte.

Al riguardo vi è da sottolineare che la circostanza della identità delle mansioni svolte dal personale interessato e dalla omologa categoria di personale già appartenente alle *ex* carriere speciali, transitata nella *ex* carriera direttiva dal 1° luglio 1972 in poi (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972), risulta già appurata e formalmente riconosciuta a cura, rispettivamente della Ragioneria generale dello Stato e della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, come si evince dai predetti decreti di inquadramento.

Se tale è la *ratio* delle norme in argomento (e non sembra possano sussistere dubbi al riguardo) le disposizioni in esse contenute non possono essere applicate se non in modo pieno, assicurando al personale destinatario, alla data della loro entrata in vigore, tutti i benefici economici e di carriera che avrebbe conseguito se tale equiparazione fosse stata disposta fin dal 1° luglio 1972 (*ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972) così come avvenuto per l'omologo personale delle *ex* carriere speciali.

A tali considerazioni si deve aggiungere che ogni diversa interpretazione non solo si risolverebbe in una ingiustizia nei confronti della categoria interessata, ma svuoterebbe, come già evidenziato, di ogni contenuto le norme in questione, poiché pur dichiarando di voler estendere i benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, di fatti, poi, non si assicurerebbe (né si potrebbe assicurare) alcun concreto beneficio ai destinatari.

In altri termini, dare alle norme in questione una decorrenza giuridica ed economica attuale significherebbe, in pratica, rendere di fatto impossibile la loro applicazione, e quindi l'estensione dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972. Infatti la normativa contenuta in detto decreto è applicabile concretamente soltanto nella realtà giuridica anteriore alla legge n. 312 del 1980, che, innovando e riformando del tutto la precedente normativa, ha istituito le qualifiche funzionali ed i relativi livelli retributivi in luogo delle precedenti carriere.

Le predette argomentazioni dimostrano, senza ombra di dubbio, che le norme contenute nell'articolo 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e nell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, non costituiscono disposizioni di favore come lascerebbe supporre una superficiale considerazione delle stesse, bensì provvedimenti giustificati da ragioni di equità adottati per rimuovere situazioni di sostanziale illegittimità e di ingiustizia manifesta.

Pertanto, si rende necessaria l'approvazione del disegno di legge in discus-

sione al fine di evitare che, con una errata interpretazione delle norme in argomento, vengano vanificate le finalità con le stesse perseguite dal legislatore.

Si sottolinea la circostanza che eguale problematica riguardante l'omologo personale del Ministero delle finanze, ha trovato positiva e definitiva soluzione legislativa (vedasi atto Camera n. 3491, già approvato anche dal Senato, omogeneo sia nel dispositivo sia nella formulazione alla proposta di legge in esame).

Per quanto riguarda l'onere finanziario derivante dalla proposta di legge di cui trattasi, si osserva che il Senato non ha indicato un'apposita copertura in base alle considerazioni:

1) che, nella fattispecie, ci si trova di fronte ad un atto qualificabile come interpretazione autentica;

2) che la relativa spesa è stata già prevista, rispettivamente, dall'articolo 9 della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

3) che le norme che costituiscono l'oggetto dell'interpretazione autentica, di fatto, non sono state ancora applicate e che quindi non sono stati ancora utilizzati i relativi stanziamenti;

4) che i benefici di cui al decreto del presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, vengono fatti decorrere, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1985, n. 427, e della legge 17 dicembre 1986 n. 890.

Tuttavia, se, per motivi di opportunità, si rendesse necessario indicare l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della proposta di legge in argomento (come avvenuto per il disegno di legge n. 3491 relativo al personale del Ministero delle finanze) potrà considerarsi l'allegata relazione tecnica.

Al provvedimento da me illustrato sono state abbinate, all'atto dell'assegnazione in Commissione anche altre proposte di legge nelle quali si prevede di estendere la normativa in questione ad altre amministrazioni.

Inoltre, ricordo che in sede di discussione al Senato della proposta di legge n. 3838 è stato respinto un emendamento relativo alle pensioni di guerra per la contrarietà del Governo il quale ha manifestato la sua ferma intenzione di approvare il provvedimento in maniera snella.

In sede di comitato ristretto – di cui propongo formalmente la costituzione – si valuteranno eventuali emendamenti e la possibilità di estendere i benefici previsti al personale di altre amministrazioni. In quella sede si deciderà anche se procedere ad eventuali disabbinamenti.

PRESIDENTE. Per completezza d'informazione, faccio presente che di tutte le proposte di legge oggi all'ordine del giorno è previsto l'esame abbinato da parte della nostra Commissione. Se verrà costituito il comitato ristretto, come ha proposto il relatore, si deciderà se procedere a eventuali disabbinamenti, considerando che alcuni dei provvedimenti oggi all'ordine del giorno si riferiscono a personale di altre amministrazioni.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO SAMÀ. Condivido le considerazioni svolte dal collega Borruso in riferimento al ruolo della nostra Commissione, che sembra essere diventata cassa di risonanza di richieste specifiche e luogo di ricezione di spinte particolaristiche. Al di là delle sottolineature che ciascuno di noi può proporre, sarebbe opportuno stabilire criteri organizzativi in merito all'esame delle numerose proposte di legge all'ordine del giorno.

Concordo anche con la collega Nucci Mauro circa l'opportunità di procedere alla costituzione di un comitato ristretto. Ricordo che abbiamo già affrontato l'esame di un provvedimento analogo a quello in discussione, relativo all'interpretazione autentica di norme che estendevano eguali benefici ai dipendenti del Ministero delle finanze. Oggi ci occupiamo di un provvedimento contenente previ-

sioni di cui beneficeranno i dipendenti del Ministero del tesoro e, forse, altri provvedimenti simili ci verranno assegnati nel prossimo futuro. Per evitare di esaminare di volta in volta proposte di legge che riguardano specifiche categorie lavorative di questo o quel ministero, ritengo che il comitato ristretto debba vagliare le proposte formulate da alcuni colleghi in riferimento ad altre categorie di dipendenti che si trovano nelle medesime condizioni, evitando che da qui ad una settimana possano essere assegnate alla nostra Commissione provvedimenti analoghi.

In definitiva, la Commissione lavoro pubblico e privato, che è nata proprio con questa finalità, deve individuare, anche rispetto agli atti trasmessi dal Senato (il cui regolamento non prevede l'esistenza di una Commissione come la nostra e che, pertanto, consente di operare in base a criteri diversi) ciò che deve essere sottoposto ad attento esame.

Sono favorevole, ripeto, alla costituzione di un comitato ristretto, anche perché ritengo che in quella sede si debba pervenire ad un riordino delle proposte di legge intervenute in materia, sulla base di una discussione che tenga conto di proposte emendative anche in ordine al problema della copertura finanziaria. In tal modo saremmo posti nella condizione di esaminare il provvedimento in modo più compiuto, evitando di continuare a discutere proposte di legge analoghe che riguardano altre categorie di beneficiari. Ritengo, infatti, che non possiamo essere impelagati perennemente nell'esame di leggi e « leggine ».

RAFFAELE ROTIROTI. Condivido le valutazioni espresse dal relatore in merito all'opportunità di costituire un comitato ristretto che esamini attentamente e con la dovuta chiarezza le proposte emerse nel corso del dibattito. Ritengo, infatti, si ponga l'esigenza di predisporre un testo che non contraddica i provvedimenti adottati in precedenza e che introduca condizioni eque nel trattamento delle diverse categorie di dipendenti dell'amministrazione dello Stato.

ANDREA BORRUSO. Mi viene quasi la tentazione di dichiarare che il sottoscritto non si occuperà più della materia del pubblico impiego in questa Commissione, perché intende evitare l'assunzione di responsabilità ...

PRESIDENTE. Lei ha la possibilità di esprimere voto contrario sul provvedimento !

ANDREA BORRUSO. Intendevo solo osservare che si procede attraverso atti singoli, non strategici, trasformando una realtà eccezionale in fatto abituale !

Riterrei utile (sottopongo questa considerazione all'attenzione del rappresentante del Governo) che il comitato ristretto non si limiti ad esaminare questo provvedimento, ma vi apporti modifiche che ne consentano l'estensione a tutto il personale dell'amministrazione dello Stato che si trovi nelle medesime condizioni, dal momento che una norma interpretativa può sicuramente essere estesa (in quanto si assuma come norma di carattere generale) ad altre categorie della pubblica amministrazione.

Chiedo, altresì, che il comitato ristretto operi un'adeguata ricognizione, in modo da evitare che ci si trovi a scadenze ravvicinate a discutere sulla stessa materia. Sono queste le condizioni cui subordino l'adesione alla proposta di costituzione di un comitato ristretto.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, se non l'invito a tenere nella giusta considerazione le valutazioni formulate dall'onorevole Borruso, che ritengo particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'armonizzazione dell'attività di questa Commissione. Tra l'altro, le situazioni richiamate dal collega Borruso si verificano ogni giorno, per cui dovremmo scandalizzarci sempre ...

ANDREA BORRUSO. Sarebbe grave se un giorno non ci scandalizzassimo !

ANGELO PAVAN, *Sottosegreterio di Stato per il tesoro.* Mi permetto soltanto di far presente che in diverse occasioni il Governo si trova nella condizione di non saper scegliere, dal momento che i provvedimenti presentati al Senato risultano spesso smembrati ...

FRANCESCO SAMÀ. Dovrebbe essere il Governo a risolvere il problema dei dipendenti dell'amministrazione dello Stato!

PRESIDENTE. Onorevole Samà, lei dovrebbe ricordare che vi è stato anche chi aveva chiesto di procedere all'abbinamento dei provvedimenti e che la Commissione aveva espresso avviso diverso!

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non sempre il Governo ha possibilità di scegliere. Ripeto: nell'altro ramo del Parlamento è stato seguito un orientamento volto a mantenere distinti i provvedimenti, per garantirne una maggiore snellezza e la conformità a disposizioni legislative approvate in precedenza. *Nulla quaestio* sulla proposta di abbinamento, anche se invito a procedere con sollecitudine perché, in caso contrario, ci troveremmo ad affrontare gravi problemi.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Pongo in votazione la proposta di costituzione di un comitato ristretto.

(È approvata).

In attesa di acquisire i pareri prescritti, invito i gruppi a far pervenire alla presidenza la designazione dei propri rappresentanti in seno al comitato ristretto.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977 n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle Amministrazioni autonome (3607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle Amministrazioni autonome ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali, in data 25 ottobre 1989, e la Commissione bilancio, in data 15 novembre 1987, hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Il disegno di legge n. 3607 reca modificazioni alle norme di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, con le quali si istituisce l'assegno di confine per sopperire agli oneri derivanti dal servizio prestato in territorio straniero, e precisamente in Francia, Svizzera e Austria, dal personale delle diverse amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e previsto fino a 32 misure diverse in relazione agli *ex* parametri di stipendio fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970.

L'assegno di confine, così concepito, è ancora oggi congelato malgrado che con legge 11 luglio 1980, n. 312, quindi oltre nove anni fa, si sia disposto il nuovo ordinamento delle carriere, previste in qualifiche funzionali, livelli o categorie e perciò mai incrementato non essendovi più la progressione economica stipendiale basata sui parametri.

Il disegno di legge n. 3607 propone, dunque, considerati i nuovi ordinamenti del personale, l'adeguamento della precedente normativa istitutiva dell'assegno di confine al nuovo *status* del personale interessato. Come si rileva dalle note che accompagnano il provvedimento, dal 1° gennaio 1989 l'assegno di confine viene

sviluppato in quattro fasce che considerano livelli, categorie ed anzianità del personale e una quinta fascia riferita ai dirigenti (il tutto è ben manifesto nelle tabelle A e B allegate al progetto di legge).

Il progetto, nel suo articolato, evidenzia alcune questioni. Per prima cosa, i soggetti interessati sono solo quelli residenti permanentemente in territorio francese e svizzero, poiché al valico di confine con l'Austria presta servizio solo personale delle ferrovie dello Stato, ente oggi dotato di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria e perciò in grado di regolamentare con atto interno la materia oggetto di esame. In secondo luogo, l'assegno di confine non ha natura retributiva e può essere variato con decreto del Ministero del tesoro. Infine, ci sono specifiche normative disciplinanti l'assegno *ad personam* e altre intese a definire condizioni per il diritto all'assegno nonché alle variazioni dello stesso in rapporto all'industria della carriera dei beneficiari.

L'approvazione del disegno di legge n. 3607 tende a colmare una grossa lacuna legislativa e si rende necessaria soprattutto per corrispondere alle giuste attese del personale interessato, sollecitato dalle organizzazioni sindacali, che avrebbe già dovuto ricevere questo trattamento dal 1980. Il ritardo si è verificato per motivi non sempre giustificati e si rischia di differire di un altro anno la concessione del beneficio. Pertanto, invito la Commissione a procedere all'approvazione del disegno di legge oggi in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE LUCENTI. Concordo con le considerazioni del relatore. Il disegno di legge in esame tende a coprire un vuoto che dura da troppo tempo. In questo senso preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

RAFFAELE ROTIROTI. A nome del gruppo socialista, mi associo alle parole del relatore e preannuncio il nostro voto favorevole sul disegno di legge n. 3607.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poiché al testo presentato dal Governo non sono stati preannunciati emendamenti, non posso che esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli e delle tabelle che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia e Svizzera), oltre allo stipendio ed agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, è attribuito, dal 1° gennaio 1989, un assegno di confine, secondo le misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100 per cento, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonché per anzianità in detti livelli, o categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

1. L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, dopo ogni biennio, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del co-

sto della vita della località di confine dello Stato estero sede di servizio.

2. Le variazioni di cui al comma 1, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascuno Stato estero, alla misura iniziale della terza fascia, quale risulta dalle tabelle A e B allegate alla presente legge aggiornate con il costo della vita rilevato alla fine del biennio precedente.

(È approvato).

ART. 3.

1. Il personale già in servizio nelle zone estere di confine conserva *ad personam* l'assegno in godimento, qualora dovesse risultare di importo superiore a quello previsto dalla presente legge, fino a quando l'acquisizione di anzianità non faccia conseguire una misura superiore della fascia di appartenenza o di quelle successive.

2. L'assegno *ad personam,* di cui all'articolo 3 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, non può essere più corrisposto con il cessare delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, il medesimo è riassorbito in fase di prima applicazione della presente legge, fino all'importo massimo pari all'eventuale differenza fra la nuova misura dell'assegno di confine spettante e quella in godimento al 31 dicembre 1988.

3. L'eventuale ulteriore assorbimento dell'assegno *ad personam* sarà operato con le modalità di cui al comma 1.

(È approvato).

ART. 4.

1. L'assegno di confine di cui all'articolo 1 è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di disponibilità, sanzione disciplinare o altra posizione di stato che preveda riduzione dello stipendio, con esclusione dell'aspettativa per motivi di salute, che non importi la perdita della residenza all'estero, ed è sospeso per tutti i casi di sospensione dello stipendio.

(È approvato).

ART. 5.

1. Le anzianità previste dalle tabelle allegate alla presente legge devono intendersi come anzianità di livello, categoria o carriera di appartenenza.

2. Il personale che accede ad un livello o categoria superiore appartenente alla stessa fascia conserva, ai fini della determinazione della misura dell'assegno spettante, l'anzianità maturata nella posizione funzionale immediatamente precedente.

3. Qualora la misura dell'assegno, per effetto di passaggi di livello o categoria, appartenenti a fasce differenti, dovesse risultare inferiore a quella in godimento, quest'ultima misura è conservata *ad personam* e la differenza sarà riassorbita secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 3.

4. A tale ultimo fine l'anzianità acquisita nelle posizioni funzionali della fascia immediatamente inferiore è valutata al 50 per cento.

(È approvato).

ART. 6.

1. In fase di prima applicazione, si terrà conto, ai fini dell'attribuzione delle misure dell'assegno di confine di cui alle tabelle A e B, dell'anzianità di livello o categoria valutata ai fini della determinazione del salario di anzianità al 31 dicembre 1988 secondo i criteri di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, introdotto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. Per il personale dirigente e per quello del ruolo ad esaurimento le predette misure sono attribuite in relazione all'anzianità per classi e scatti di stipendio, posseduta alla suindicata data del 31 dicembre 1988.

(È approvato).

ART. 7.

1. Le misure dell'assegno di confine, indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, contengono le variazioni del costo della vita rilevato a tutto il 31 dicembre 1987.

2. Le variazioni dell'assegno di confine attribuite con decorrenza 1° gennaio 1988, ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, vanno recuperate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le variazioni del costo della vita relative all'anno 1988 sono considerate, ai fini della maggiorazione dell'assegno di confine, alla fine del biennio 1989-1990 ed attribuite con decorrenza 1° gennaio 1991, in applicazione dell'articolo 2.

(È approvato).

ART. 8.

1. La legge 20 dicembre 1977, n. 966, è abrogata.

2. Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con le presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 ed in lire 1.050 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Modifiche alla legge n. 966 del 1977 in materia di assegno di confine ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

TABELLA A.

Assegno base di confine lordo mensile spettante al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, differenziato in base al Paese di residenza (Svizzera e Francia), al livello, categoria o carriera di appartenenza.

(Senza carico familiare)

Fasce	Livello o categoria	Svizzera in fr. svizzeri con anzianità				Francia in fr. francesi con anzianità			
		Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I-II-III	993	1125	1218	1332	1352	1446	1508	1647
II	IV-V	1081	1281	1418	1552	1408	1552	1702	1861
III	VI	1206	1487	1712	1876	1508	1740	1983	2170
IV	VII-VIII-IX e personale r.e.	1281	1712	1931	2116	1577	1983	2390	2617

Fasce	Carriera	Svizzera in fr. svizzeri con anzianità				Francia in fr. francesi con anzianità			
		Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	1850	2006	2206	2418	2252	2427	2683	2940

(È approvata).

TABELLA B.

Assegno base di confine lordo mensile spettante al personale in servizio in territorio estero di confine con l'Italia ed ivi residente, con dimora fissa, differenziato in base al Paese di residenza (Svizzera e Francia), al livello, categoria o carriera di appartenenza.

(Con carico familiare)

Fasce	Livello o categoria	Svizzera in fr. svizzeri con anzianità				Francia in fr. francesi con anzianità			
		Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni	Fino a 5 anni	Fino a 10 anni	Fino a 15 anni	Oltre 15 anni
I	I-II-III	1240	1408	1533	1617	1614	1739	1814	1980
II	IV-V	1358	1615	1815	1986	1676	1864	2058	2249
III	VI	1521	1890	2171	2378	1814	2114	2426	2654
IV	VII-VIII-IX e personale r.e.	1615	2171	2421	2653	1895	2426	2914	3190

Fasce	Carriera	Svizzera in fr. svizzeri con anzianità				Francia in fr. francesi con anzianità			
		Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni	Fino a 2 anni	Fino a 4 anni	Fino a 6 anni	Oltre 6 anni
V	Dirigenti	2396	2608	2840	3113	2776	3001	3339	3658

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle Amministrazioni autonome » (3607):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Borruso, Cavicchioli, Cima, Gelpi, Ghezzi, Loiero, Lombardo, Lucenti, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Rais, Rebecchi, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Sapienza.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 14 dicembre 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO